

ATTO DD 180/A1602B/2025

DEL 18/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

**OGGETTO:** Rettifica per mero errore materiale della D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022 “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012”.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. d.d. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022, è stata adottata la “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012”;

considerato che:

- l’art. 271, comma 5, del d.lgs. 152/2006 prevede che i valori limite di emissione e le prescrizioni, fissati nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del medesimo decreto;

- la d.d. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022 ha soppresso, tra gli altri, il punto 31 dell’Allegato 3, lettera A), della d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 (Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006), denominato: “Serbatoi per lo stoccaggio gas tecnici e soluzioni acquose”, in considerazione del fatto che le relative attività sono ora disciplinate dalla medesima d.d. n. 753/A1602B/2022, al punto 9 dell’Allegato 3, lettera A), denominato: “Serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea”;

constatato che nell'Allegato 3, lettera A - Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, alla citata d.d. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022:

- nella colonna con intestazione *PM (mg/Nm<sup>3</sup>)* della Tabella 2.1.2 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione”:

- nella riga relativa agli impianti alimentati a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 3 e 5 MW ( $3 \text{ MW} < P_n \leq 5 \text{ MW}$ ), è stato indicato soltanto il valore limite di  $45 \text{ mg/Nm}^3$  e non il valore di  $15 \text{ mg/Nm}^3$ , da applicarsi in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010, in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili, come prevede l'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;
- nella riga relativa agli impianti alimentati a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW ( $5 \text{ MW} < P_n < 10 \text{ MW}$ ), è stato erroneamente indicato come valore limite il valore di  $45 \text{ mg/Nm}^3$ , in luogo dei valori limite di  $30 \text{ mg/Nm}^3$  e di  $15 \text{ mg/Nm}^3$ , da applicarsi, quest'ultimo, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili, come prevede l'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;

- nella colonna con intestazione *PM (mg/Nm<sup>3</sup>)* della Tabella 2.1.3 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW ( $5 \text{ MW} < P_n < 10 \text{ MW}$ ), è stato indicato soltanto il valore limite di  $45 \text{ mg/Nm}^3$  e non il valore di  $30 \text{ mg/Nm}^3$ , da applicarsi in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010, in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili, come prevede l'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;

- nelle colonne con intestazione *NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)* delle Tabelle 2.1.1 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, 2.1.2 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione” e 2.1.3 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006”, nelle righe relative agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW ( $5 \text{ MW} < P_n < 10 \text{ MW}$ ), è stato erroneamente inserito, per trascinamento dall'adiacente colonna relativa al CO, il valore medio giornaliero di  $150 \text{ mg/Nm}^3$ , che non risulta coerente per l'inquinante NOx, per il quale il valore limite da rispettare è pari a  $300 \text{ mg/Nm}^3$ , applicato come media giornaliera se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni oppure come media oraria laddove tale sistema non è utilizzato, come previsto dall'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;

Constatato, inoltre, che:

al punto 9, dell'Allegato 3, lettera A), inerente i “Serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea”, i relativi requisiti tecnico-costruttivi e gestionali sono stati, in modo incompleto, descritti come: “Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento”, in luogo di: “Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle

fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfito di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.”, come precedentemente era riportato al punto 31 dell'Allegato 3, lettera A) della d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, con riferimento ad una casistica di serbatoi per lo stoccaggio più completa;

ritenuto di dover provvedere alla rettifica dei meri errori sopra elencati;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

## **DETERMINA**

di rettificare i seguenti meri errori materiali, presenti nell'Allegato 3, lettera A - Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, alla d.d. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022:

- nella colonna con intestazione *PM (mg/Nm<sup>3</sup>)* della Tabella 2.1.2 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione”:
- nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 3 e 5 MW (3 MW < P<sub>n</sub> ≤ 5 MW), è aggiunto il valore limite di “15 (\*\*)” inserendo, in calce alla tabella, la nota: “(\*\*) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità

dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”;

- nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW < P<sub>n</sub> < 10 MW), il valore limite di “45” è sostituito con i valori limite di “30” e di “15 (\*\*)” inserendo, in calce alla tabella, la nota: “(\*\*) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”. È fatto salvo il limite riferito al valore medio giornaliero pari a 15 mg/Nm<sup>3</sup>;

- nella colonna con intestazione *PM (mg/Nm<sup>3</sup>)* della tabella Tabella 2.1.3 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW < P<sub>n</sub> < 10 MW), è aggiunto il valore limite di “30 (\*\*)” inserendo in calce alla tabella la nota: “(\*\*) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”. È fatto salvo il limite riferito al valore medio giornaliero pari a 15 mg/Nm<sup>3</sup>;

- nelle colonne con intestazione *NO<sub>x</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>)* delle Tabelle 2.1.1 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, 2.1.2 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione” e 2.1.3 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006”, nelle righe relative agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW < P<sub>n</sub> < 10 MW), il valore medio giornaliero di “(150)” è soppresso e il valore limite di “300” è sostituito con quello di “300<sup>###</sup>” inserendo in calce alla tabella la nota: “### = Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il valore si applica come media oraria.”;

- il punto: “9. SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI AZOTO LIQUIDO, OSSIGENO LIQUIDO, BISSIDO DI CARBONIO LIQUIDO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO CLORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO SOLFORICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO FLUORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO NITRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI, SOLUZIONI ACQUOSE DI IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONI ACQUOSE DI AMMONIACA, SOLUZIONI ACQUOSE DI UREA.”, recante la descrizione: “Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento”, è sostituito interamente dal seguente punto: “9. SERBATOI PER LO STOCCAGGIO GAS TECNICI E SOLUZIONI ACQUOSE. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfito di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.”.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)  
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi